



I DS devono rispettare i criteri e le proposte degli organi collegiali, altrimenti il loro atto di assegnazione alle classi è nullo

Cari docenti,

l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è di competenza del dirigente scolastico "**super partes**", nel **rispetto** però dei criteri fissati dal Consiglio d'Istituto (art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94) e delle proposte formulate dal Collegio docenti (art. 7- lettera b. del D.lgs. 297/94), avendo acquisito preliminarmente la disponibilità espressa dai singoli docenti.

Il Dirigente Scolastico può discostarsi dai suddetti criteri solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95).

Se il Dirigente non applica i criteri fissati dagli organi collegiali, il suo atto di assegnazione alle classi è da considerare nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

La Corte di Cassazione con **ordinanza n.11548/2020** ha spiegato definitivamente ai D.S., che **devono applicare rigorosamente i criteri fissati dal C.d.I e tenendo nel debito conto il parere del Collegio dei docenti**. Non si tratta, dunque, di un mero atto di imperio, ma di un provvedimento di esecuzione di atti normativi di carattere collegiale. Generalmente la **continuità didattica** rimane un **criterio prioritario**, tranne in casi particolari (come per esempio, *l'incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente, oppure la possibilità che i docenti possano ruotare dopo un certo periodo*). **I criteri stabiliti** vanno fissati e rispettati onde evitare "vendette trasversali", rancori personali, abusi, angherie e prepotenze.

Politeia Scuola

(sempre dalla parte della giustizia e della democrazia)

<https://www.politeiascuola.com>

info@politeiascuola.it // politeiascuola@pec.it